REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 327/81 (4), ha fissato le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune ;

considerando che, per l'importazione di tali prodotti, è prevista la conclusione di accordi tra la Comunità ed i principali paesi esportatori ; che, per non compromettere l'applicazione dei suddetti accordi sin dalla loro conclusione, occorre completare le modalità previste dal regolamento (CEE) n.2042/75, stabilendo le misure che consentano alla Commissione di conoscere l'origine dei prodotti importati, nonché di limitare la durata di validità dei titoli d'importazione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli, nonché i titoli di importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune recano, nella casella 14, la menzione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare prodotti originari del paese menzionato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 35 del 7. 2. 1981, pag. 15.